



# COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

Prot. 5932 del 25/03/16

ORIGINALE

## ORDINANZA SINDACALE

N. 15 DEL 25-03-2016

**Oggetto: Revoca parziale dei termini di vigenza dell'Ordinanza Sindacale n° 122/15 09/11/2011 avente ad oggetto: "Gestione delle situazione di inquinamento atmosferico a rischio di superamento dei valori limite per la salute umana. Modifiche temporali dell'Ordinanza n° 117 del 16/02/2010".**

### IL SINDACO

**Premesso** che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

**Premesso** che nel territorio comunale, presso l'abitato di Capannori, è posizionata una centralina di misura degli inquinanti dell'aria ambiente che monitora l'inquinante polveri sottili (PM<sub>10</sub>). Detta centralina, assieme alla centralina denominata LU-San Concordio, costituisce la stazione di riferimento per il monitoraggio della qualità dell'aria di cui alla D.G.R.T. n. 1182/2015 per l'area denominata "Piana Lucchese";

**Preso atto** del D. Lgs. 155/2010 il quale stabilisce che il numero massimo di superamenti del valore limite medio giornaliero relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub> (50 µg/mc di aria) è pari a n. 35 nell'anno civile (01 gennaio-31 dicembre);

**Preso atto** del D. Lgs. 155/2010 il quale stabilisce che il valore medio annuale relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub> (polveri sottili) è pari a 40 µg/mc di aria;

**Atteso** che nel corso dei mesi autunnali ed invernali (novembre 2015 dicembre 2015, gennaio 2016 e primi giorni di febbraio 2016), così come comunicato da ARPAT, si sono verificati superamenti del valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub> (polveri sottili);

**Atteso** che nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria;

**Preso atto** della L.R. n. 9 del 11/02/2010 la quale stabilisce che è di competenza comunale l'adozione di interventi contingibili da porre in essere nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limiti previsti dalla vigente normativa nazionale;

**Preso atto** della D.G.R.T. n. 1182/2015 nella quale è ribadita la potestà del Sindaco di adottare misure ed interventi contingibili per contrastare il superamento dei limiti normativi previsti dal D. Lgs. 155/2010. Detti interventi devono essere adottati a partire dal 15° superamento del valore limite di PM<sub>10</sub>, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione di ARPAT del superamento stesso;

**Preso atto** della Delib. della G.C. n. 173/15 del con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2016-2018 di cui alla L.R. 09/2010. In detto piano si individuano gli interventi sia di carattere strutturale che contingibili che si intendono attuare nel territorio comunale al fine di limitare il rischio e la durata del superamento dei valori limiti di inquinamento con particolare riferimento allo sfioramento del valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub> (polveri sottili);

**Preso atto** che nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2016-2018 approvato con Delib. della G.C. n. 173/15 tra le misure contingibili indicate è riportata quella che prevede, per il periodo 1 novembre – 31 marzo, il divieto di effettuare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali all'aperto derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizio o produttive in genere;

**Preso atto** dell'ordinanza sindacale n. 122/15 del 09/11/2011 avente ad oggetto: "Gestione delle situazione di inquinamento atmosferico a rischio di superamento dei valori limite per la salute umana. Modifiche temporali dell'Ordinanza n° 117 del 16/02/2010". Detta ordinanza dispone per il periodo temporale compreso tra il 1 novembre e il 31 marzo di ogni anno, sull'intero territorio comunale, il divieto di bruciatura all'aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;

**Preso atto** altresì che, relativamente alle stazioni di misura degli inquinanti dell'aria ambiente di Capannori e di LU-San Concordio (stazioni di riferimento per il monitoraggio della qualità dell'aria di cui alla D.G.R.T. n. 1182/2015 per l'area denominata "Piana Lucchese"), dalla data del 06/02/2016 non si sono registrati ulteriori superamenti del valore limite medio giornaliero relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub> (50 µg/mc di aria);

**Preso atto** che le condizioni meteo-climatiche delle ultime settimane hanno favorito la diffusione degli inquinanti in atmosfera generati dai principali settori emissivi attivi nell'ambito del territorio comunale tanto che i valori medi giornalieri misurati alle stazioni di riferimento si sono attestati ben al di sotto del valore massimo consentito dal D. Lgs. 155/2010 pari a 50 µg/mc di aria;

**Preso atto** che, sulla base dei dati di rilevamento di qualità dell'aria ambiente disponibili per gli ultimi anni per la stazione di Capannori, negli ultimi 7-10 giorni del mese di marzo non si sono verificati di superamenti del valore medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria stabilito dal D. Lgs. 155/2010;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di poter modificare i termini temporali di applicazione del disposto dell'ordinanza n. 525/15 del 30/12/2015 prot. n. 90286 anticipando la scadenza del termine previsto al 31 marzo 2016;

**Visto** il D. Lgs. 155/2010;

**Vista** la L.R. 9/2010;

**Vista** la D.G.R.T. n. 22/2011;

**Vista** la Delib. della G.C. n. 326/15;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 267/00;

## **ORDINA**

**la revoca parziale dei termini temporali di vigenza della propria ordinanza sindacale n° 122/15 09/11/2011 avente ad oggetto: "Gestione delle situazione di inquinamento atmosferico a rischio di superamento dei valori limite per la salute umana. Modifiche temporali dell'Ordinanza n° 117 del 16/02/2010", per il periodo temporale compreso tra la data di emissione del presente atto e fino al 31 marzo 2016.**

## **S I R I S E R V A**

- la facoltà di adottare successivi provvedimenti qualora, le misurazioni della qualità dell'aria ambiente presso la stazione di rilevamento della qualità dell'aria ambiente sita in fraz. di Capannori e LU-San Concordio rilevino nuovi superamenti dei limiti di inquinamento da PM<sub>10</sub> stabiliti dalla normativa vigente;

## **D I S P O N E**

- La massima pubblicizzazione delle presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione;
- La trasmissione della presente ordinanza alla Provincia di Lucca, alla Regione Toscana, ad ARPAT e all'Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca.

Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

## AVVERTE

- Che, ai sensi dell'art. 3, IV co L. n.241/1190, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;
- Che ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990, gli interessati possono prendere visione degli atti e fare copia in orario d'ufficio, previa richiesta scritta, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;
- Che è fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili;

Porcari li 25 marzo 2016

Il Sindaco  
(A. Baccini)

